

SINTESI

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1 (Bonus sociale energia elettrica e gas)

Il **comma 1** affida ad ARERA il compito di rideterminare, con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, per il terzo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale (bonus elettrico e bonus gas), riconosciute sulla base dell'ISEE (ritrattato a 12.000 dall'articolo 6 del DL n. 21 del 2022) nel limite delle risorse disponibili nel bilancio di CSEA per il 2022.

Il **comma 2** reca un'interpretazione dell'articolo 6 del DL n. 21 del 2022 (DL Taglia prezzi), nel senso di prevedere che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus secondo le modalità stabilite dal comma 1.

Articolo 2 (Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

Incrementa dal 20% al 25% il credito d'imposta a favore delle imprese energivore e gasivore (articoli 4 e 5 del DL energia) e dal 12% al 15% il credito di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica (articolo 3 del DL Taglia prezzi).

Articolo 3 (Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

Il **comma 1** riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un credito d'imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per la propria attività, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il **comma 2** specifica che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Agli adempimenti provvede il MIMS.

Il **comma 4** quantifica gli oneri e reca la copertura.

subordina l'efficacia delle disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea. Agli adempimenti unionali provvede il MIMS.

Il **comma 5** abroga l'articolo 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto) del DL n. 21 del 2022 (DL Taglia prezzi).

Il **comma 7** affida al MEF il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta

Articolo 4 (Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Inserisce un nuovo articolo 15.1 nel DL n.4 del 2022 (DL Sostegni-ter) volto a riconoscere alle imprese a forte consumo di gas naturale un credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Il **comma 2** dell'articolo 15.1 reca la definizione di impresa a forte consumo di gas naturale intesa come quella che opera in uno dei settori elencati nell'allegato 1 al decreto MITE 21 dicembre 2021, n. 541 e che

ha consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale al netto dei consumi per usi termoelettrici.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 15.1 specificano che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022.

Il **comma 5** dell'articolo 15.1 affida al MEF il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Articolo 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Il **comma 1** definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture. Per la realizzazione delle suddette opere sono nominati con DPCM uno o più Commissari straordinari di Governo che si avvalgono, per lo svolgimento delle attività a titolo completamente gratuito, delle amministrazioni centrali e territoriali competenti.

Il **comma 2** prevede che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture, sia rilasciata dal Commissario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.

Il **comma 3** esenta da VIA, le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse, previa comunicazione alla Commissione europea.

Il **comma 4** stabilisce che le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza. L'autorizzazione tiene conto dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative e include l'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del TUA) ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati e ogni eventuale ulteriore autorizzazione (ai fini antincendio, verifica preventiva dell'interesse archeologico, concessione demaniale). L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.

I **commi 5 e 6** fissano a 30 giorni dalla nomina del Commissario, il termine entro il quale i soggetti interessati alla realizzazione delle opere presentano la relativa istanza di autorizzazione al Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Il Commissario comunica le istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MITE e al MIMS, entro 5 giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro 5 giorni dal rilasciodel'autorizzazione.

Il **comma 7** specifica che qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti sia un sito militare, per l'autorizzazione si applicano le disposizioni in materia di VAS e VIA contenute nel codice dell'ordinamento militare.

Il **comma 8** istituisce un Fondo (30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043) per dare copertura alla quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi (delibera ARERA 474/2019/R/gas). L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego saranno definiti con decreto MEF, sentita ARERA.

Il **comma 9** stabilisce che, per quanto non espressamente disciplinato dall'articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e

2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Il comma 10 in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture, stabilisce che nell'ambito delle relative procedure di affidamento:

- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- b) si applicano le disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità (articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del DL n. 76 del 2020 - DL Semplificazione);
- c) non si applicano le disposizioni sulla trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico (articolo 22 del Dlgs n. 50 del 2016 - Codice appalti);
- d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove questo adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza (articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del Codice) e i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali (articoli 122 e 124 del Codice);
- f) la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare 7 giorni (nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3 del Codice);
- g) il termine massimo di 10 giorni per integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo è ridotto a cinque giorni (articolo 83, comma 9 del Codice). In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
- h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a 7 giorni.

Il comma 11 stabilisce che si possa ricorrere, sempre per realizzare con urgenza le opere, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i settori ordinari e alla procedura negoziata senza previa indizione di gara per i settori speciali nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante (compreso il conflitto in corso), l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate mediante i rispettivi siti internet istituzionali per garantire la trasparenza.

Il comma 12 specifica che ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento (commi 9-11) si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo riguardante disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Il comma 13 stabilisce che le opere autorizzate e le connesse infrastrutture sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere mediante il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (Dlgs n. 229 del 2011). Il Commissario verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.

Il comma 14 quantifica gli oneri (30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043) e prevede la relativa copertura.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

Il comma 1 apporta modifiche al Dlgs n. 199 del 2021 (RED II).

La **lettera a)** modifica l'articolo 20 sull'individuazione, con legge regionale, di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e stabilisce che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Considera aree idonee le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 7 chilometri per gli impianti eolici e di 1 chilometro per gli impianti fotovoltaici.

La **lettera b)** modifica l'articolo 22 sulle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee e prevede che la disciplina prevista per la costruzione e l'esercizio di impianti FER in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica e riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione) si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a

quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Il **comma 2** affida alla competente DG del ministero della cultura il compito di stabilire criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti FER, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti.

Articolo 7 (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

Prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a VIA di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi 60 giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di 60 giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Articolo 8 (Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

Ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Agli stessi soggetti, beneficiari degli aiuti, è permessa la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

La norma si applica anche alle misure di aiuto attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR.

L'efficacia delle norme è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

Prevede la possibilità per il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi Spa di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale. Gli incentivi previsti dal Dlgs n. 199 del 2021 (RED II) si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di VIA)

Apporta alcune modifiche al TUA:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 8 (*Commissione VIA-VAS*) e stabilisce che, i 6 commissari facenti parte della Commissione VIA-VAS che potranno essere anche componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nelle more del perfezionamento del decreto di nomina del MITE, sono autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
- la **lettera b)** modifica l'articolo 23 (*Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti*) e prevede che entro i 15 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di VIA, la Commissione VIA-VAS ovvero la Commissione PNRR-PNIEC nonché la competente DG del ministero della cultura, avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni;
- la **lettera c)** modifica l'articolo 25 (*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*) stabilendo che fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è prevista la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario;
- la **lettera d)** sopprime dall'allegato contenente i progetti di competenza statale gli elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore

a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.

Articolo 11 (*Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti*)

Prevede l'applicazione dei seguenti regimi di semplificazione per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sullo stesso tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30% rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sullo stesso tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime semplificato (denuncia di inizio attività) è applicabile, anche per questi impianti, a condizione che gli stessi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee per l'installazione di impianti FER (articolo 20 del Dlgs n. 199 del 2021). L'esercizio delle linee così autorizzate avviene nel rispetto delle stesse limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.

Articolo 12 (*Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili*)

Modifica l'articolo 5-bis (*Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale*) del DL n. 14 del 2022 (DL Ucraina):

la **lettera a)** sopprime l'assimilazione degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, il cui impiego viene massimizzato per far fronte alla situazione di eccezionalità ed emergenza, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;

la **lettera b)** prevede che i gestori degli impianti di produzione di energia da fonti fossili comunicano all'autorità competente al rilascio dell'AIA le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di 6 mesi. Qualora la situazione di eccezionalità permanga, alla scadenza dei 6 mesi, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a ulteriori sei mesi. Nella stessa comunicazione i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non potranno in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti previsti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale. Le autorità competenti trasmettono le comunicazioni al MITE, predispongono idonee misure di controllo e adeguano il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'AIA. Le comunicazioni sono notificate alla Commissione europea.

Articolo 13 (*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*)

Il **comma 1** prevede che il Commissario straordinario per la celebrazione del Giubileo del 2025, con riferimento al territorio di Roma Capitale, eserciti i seguenti compiti (mediante ordinanza, sentita la regione Lazio):

- a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- b) regola le attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
- d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali;
- e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali.

Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si procede anche in mancanza della pronuncia.

Demanda a un DPCM l'eventuale nomina di uno o più subcommissari.

Modifica la legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) stabilendo che per ogni intervento connesso alle celebrazioni del Giubileo, il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o

rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società
Giubileo 2025.

Articolo 14 (*Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*)

Modifica le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 119 (superbonus 110%) e 121 (opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura) del DL n. 34 del 2020 (DL Rilancio) in materia di detrazioni per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. La **lettera a)** stabilisce che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119.

La **lettera b)** prevede, sia nel caso dello sconto sul corrispettivo in fattura pari alla detrazione fruibile, sia della cessione del credito d'imposta di pari ammontare, che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, sia sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

CAPO II - MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Articolo 15 (*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate*)

Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese, demanda a SACE S.p.A. di concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per l'erogazione di finanziamenti, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento è stata interrotta o ha subito rincari per effetto della crisi. Vincola l'accesso alla garanzia alla dimostrazione, da parte dell'impresa beneficiaria:

- delle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a: perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati; rincari dei fattori produttivi; cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o in Bielorussia;
- della limitazione o interruzione dell'attività a causa dei rincari dei costi di energia e gas e della riconducibilità delle esigenze di liquidità alla crisi.

Sono escluse dalla garanzia le imprese che: al 31 gennaio 2022 si trovano in specifiche condizioni di difficoltà finanziaria; sono soggette, direttamente o indirettamente, a sanzioni inflitte dall'UE; operano in un territorio non cooperativo ai fini fiscali.

Articolo 16 (*Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese*)

Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle PMI, permette, fino al 31 dicembre 2022, di concedere, a determinate condizioni, la garanzia del fondo del Mediocredito Centrale, destinato ad assicurare i crediti concessi alle PMI, sui finanziamenti individuali concessi successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione e destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio.

Articolo 17 (*Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato*)

Prevede che SACE S.p.A. possa rilasciare garanzie per una copertura massima del 70% anche alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia per supportare la crescita e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione. Rimanda all'Allegato I del DL n. 269 del 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) la disciplina dei criteri e delle modalità di rilascio della garanzia e la composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. e rinvia ad uno o più decreti del MEF la definizione di ulteriori modalità attuative e operative e di eventuali elementi e requisiti integrativi per il rilascio delle garanzie.

Articolo 18 (*Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina*)

Il **comma 1** istituisce un fondo da 130 milioni per il 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Il **comma 2** definisce i requisiti delle piccole e medie imprese, ad eccezione di quelle agricole, che possono beneficiare del contributo a fondo perduto.

Il **comma 3** stabilisce le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

Il **comma 4** subordina l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di ammontare massimo pari a 400.000 euro per singolo beneficiario, al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Il **comma 5** rinvia a un decreto del MISE la definizione delle modalità attuative di erogazione delle risorse e di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari.

Il **comma 6** autorizza il MISE a ridurre in modo proporzionale il contributo alle imprese nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per tutte le istanze ammissibili.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria a valere sull'articolo 58 del decreto.

Articolo 19 (*Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura*)

Incrementa di 20 milioni per il 2022 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 20 (*Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici*)

Ammette alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in favore di PMI agricole e della pesca che hanno registrato un incremento dei costi per l'energia, i carburanti o le materie prime nel corso del 2022.

CAPO III - MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 21 (*Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0*)

Incrementa al 50% il credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali effettuati tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l'ordine oggetto dell'investimento sia stato accettato dal venditore e che sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo dell'acquisto.

Articolo 22 (*Credito d'imposta formazione 4.0*)

Incrementa al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese le aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Rinvia ad un decreto del MISE, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'individuazione dei soggetti preposti all'erogazione delle attività formative e le modalità per la certificazione dei risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze. Stabilisce la diminuzione del credito di imposta al 40% e al 35% per i progetti formativi avviati dopo l'entrata in vigore del decreto che non rispettano le condizioni indicate dal decreto MISE.

Articolo 23 (*Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche*)

Riconosce agli esercenti delle sale cinematografiche, per il 2022 e il 2023, un credito di imposta del 40% sui costi di funzionamento delle sale.

Articolo 24 (*Rifinanziamento del Fondo IPCEI*)

Aumenta il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di 150 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024.

Articolo 25 (*Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri*)

Istituisce presso il MISE un fondo da 5 milioni annui dal 2022 per il potenziamento dell'attrattività degli investimenti esteri, finalizzato a realizzare iniziative di ricognizione di potenziali investitori strategici esteri per favorire l'avvio, la crescita o la ricollocazione di insediamenti produttivi e l'elaborazione di proposte di investimento strutturate.

Articolo 26 (*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*)

Il **comma 1** prevede che, per far fronte ai rincari delle materie prime, per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, sia adottato lo stato di avanzamento dei lavori riguardante le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzi aggiornati. Autorizza le stazioni appaltanti a riconoscere i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi

nella misura del 90%. Stabilisce che il relativo certificato di pagamento sia emesso contestualmente e comunque entro massimo 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e che il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, utilizzando, nel limite del 50%, le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Permette l'utilizzo anche delle risorse derivanti da ribassi d'asta, qualora non sia prevista una diversa destinazione, ed anche delle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione. Prescrive l'emissione di un certificato di pagamento straordinario nei casi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 2** autorizza le regioni ad aggiornare entro il 31 luglio 2022 i prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di inadempienza da parte delle regioni, incarica le articolazioni territoriali del MIMS ad aggiornare i prezzi entro i successivi 15 giorni. Prevede che per determinare il costo dei prodotti nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dopo l'entrata in vigore del decreto vengano applicati i prezzi aggiornati. Stabilisce che i prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità il 31 dicembre 2022 e possano essere usati in modo transitorio fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara approvati entro quella data.

Il **comma 3** permette alle stazioni appaltanti di incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021. Nel caso in cui dall'aggiornamento dei prezzi risulti nel 2022 una variazione inferiore ovvero superiore al 20% rispetto al 31 dicembre 2021, autorizza le stazioni appaltanti a procedere al conguaglio degli importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori che riguardano lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

Il **comma 4** reca la copertura di spesa per l'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel caso in cui le risorse di cui al comma 1 non siano sufficienti. Gli oneri vengono coperti nei seguenti modi:

- a) Gli interventi finanziati tramite le risorse del regolamento UE 2021/240, del regolamento UE 2021/241 e del Piano nazionale per gli investimenti complementari del PNRR per cui sono stati nominati Commissari straordinari saranno coperti dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per un massimo di 700 milioni per il 2022 e di 500 milioni per il 2023. Le istanze di accesso al Fondo devono essere presentate entro il 31 agosto 2022 per gli stati di avanzamento che riguardano le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al MIMS i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo indicato nel comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Se le domande presentate superano il limite di spesa massimo, è effettuata una ripartizione tra le stazioni appaltanti in misura proporzionale. In caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
- b) Gli interventi che vengono finanziati diversamente rispetto alla lettera a) sono coperti dal Fondo per l'adeguamento dei prezzi per un limite di 770 milioni per il 2022 e di 550 milioni per il 2023. Le istanze di accesso al Fondo si presentano entro il 31 agosto 2022 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Per accedere al Fondo le stazioni appaltanti trasmettono i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa, la

ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa. In caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

Il **comma 5** incrementa il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e il Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per riconoscere i contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

Il **comma 6** legittima le stazioni appaltanti per coprire i costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Prevede che per realizzare gli interventi sostenuti dal regolamento (UE) 2021/240, dal regolamento (UE) 2021/241 e Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR possano essere utilizzati i contributi pubblici statali riconosciuti in relazione ai lavori inseriti nei programmi triennali per le opere pubbliche incompiute.

Il **comma 7** istituisce presso il MEF il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, finanziato fino al 2026, per far fronte alla crescita dei costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi usati nelle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022 relativi ad opere finanziate con le risorse previste dai regolamenti (UE) 2021/240 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico e (UE) 2021/241 relativo al Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al fondo possono accedere:

- relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;
- il Commissario straordinario per il Giubileo 2025;
- la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;
- l'Agenzia per la coesione territoriale per le opere volte alla realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Rinvia a un DPCM, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto su proposta del MEF e di concerto con MIMS, la disciplina delle modalità di accesso al Fondo e di assegnazione e gestione delle risorse secondo i seguenti criteri:

- a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
- b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della RGS;
- c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
- d) effettuazione dei trasferimenti sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next 23 Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede all'erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
- e) modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi; le eventuali risorse del fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo;
- f) ferma restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al fondo, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi previsti al comma 4 a valere sul comma 13.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi.

Il **comma 8** stabilisce che per l'esecuzione degli accordi quadro, fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti utilizzino i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Applica agli accordi quadro le disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici previste dal DL n. 4 del 2022 (DL Sostegni-ter). Applica le disposizioni dei primi 4 commi anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 di appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 9** abroga il comma 11-bis dell'art. 29 del DL n. 4 del 2022 (DL Sostegni-ter) sugli accordi quadro.

Il **comma 10** abroga i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 25 del DL n. 17 del 2022 (DL Energia) contenente disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

Il **comma 11** estende l'applicazione del comma 1 dell'art. 23 e del DL n. 21 del 2022 (DL Taglia prezzi) sulla revisione prezzi delle materie prime alle istanze per l'accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Il **comma 12** estende le disposizioni dell'articolo agli appalti e agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, e di ANAS S.p.A. In relazione ai contratti affidati al contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Il **comma 13** reca la copertura per gli oneri derivanti dai commi 5 e 7.

Il **comma 14** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Articolo 27 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

Permette ai concessionari autostradali di lavori pubblici, per il 2022, di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto e in relazione al quale è previsto l'avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Articolo 28 (Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

Il **comma 1** riconosce un contributo per gli anni 2022-2026 alle università che promuovono la stipula di Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese con imprese (Patti), enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche.

Il **comma 2** rinvia a un DPCM, su proposta del MUR, di concerto con il MEF, la ripartizione del contributo all'esito della valutazione delle proposte di Patto.

Il **comma 3** vincola l'erogazione del contributo all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio, il Mur, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.

Il **comma 4** definisce le caratteristiche dei Patti.

Il **comma 5** prevede che i Patti siano definiti e proposti dalle università e incarica una Commissione nominata dal Mur e composta da cinque membri, due designati dal Mur e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio, dal MEF e dal MISE per la valutazione delle proposte.

Il **comma 6** fissa i parametri delle Regioni in cui le università possono presentare proposte.

Il **comma 7** stabilisce che per la valutazione delle proposte di Patto la Commissione tenga in considerazione l'ampliamento dell'offerta formativa per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), i divari territoriali e di genere e il tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline STEM.

Il **comma 8** incarica il MUR alla verifica e al monitoraggio dell'attuazione del Patto e al raggiungimento degli obiettivi.

Il **comma 9** fissa i termini per la presentazione e valutazione delle proposte.

Il **comma 10** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Articolo 29 (Misure a favore di imprese esportatrici)

Permette, fino al 31 dicembre 2022, la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte alle difficoltà o ai rincari degli approvvigionamenti per via della guerra in Ucraina.

Riconosce cofinanziamenti a fondo perduto fino al 40% del totale del finanziamento.

Articolo 30 (Semplificazione procedurale in materia di investimenti)

Nell'ambito dei procedimenti che hanno ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 50 milioni, individua nel MISE il Ministero competente ad esercitare i poteri sostitutivi, nel caso di inerzia o ritardo di amministrazioni diverse da regioni, province autonome, città metropolitane, province o comuni. Il MISE può adottare ogni atto o provvedimento necessario, tra cui l'indizione delle conferenze di servizi e l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Nel caso di inerzia o ritardo di regioni, province autonome, città metropolitane, province o comuni, i poteri sostitutivi sono esercitati dal CDM attraverso l'individuazione di un'amministrazione, un ente, organo o ufficio o la nomina di uno o più commissari ad acta.

TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

Articolo 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

Il **comma 1** riconosce un'indennità una tantum di 200€ nella mensilità di luglio 2022 ai lavoratori dipendenti.

Il **comma 2** stabilisce le modalità di versamento da parte dei sostituti d'imposta.

Il **comma 3** quantifica l'onere in 30 milioni per il 2022.

Articolo 32 (Indennità una tantum per pensionati e disoccupati)

Riconosce un'indennità una tantum di 200€ a luglio 2022 a favore di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro. Incarica il casellario centrale dei pensionati di individuare l'ente incaricato all'erogazione dell'indennità, nel caso di soggetti che non beneficiano di alcun trattamento pensionistico. Riconosce un'indennità una tantum di 200€ a coloro che percepiscono la NASpl.

Articolo 33 (Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

Istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per l'erogazione di un'indennità una tantum, nel 2022, ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che sarà stabilito con un successivo decreto del ministro del lavoro.

Articolo 34 (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

Demanda ad ANPAL Servizi Spa la ricontrattualizzazione del personale addetto ai centri per l'impiego per svolgere attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza e all'attuazione del programma GOL (programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori).

Articolo 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

Istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'erogazione di un buono di massimo 60 euro ai cittadini con reddito personale ai fini IRPEF non superiore a 35.000 euro da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Articolo 36 (Servizi di trasporto pubblico locale)

Incrementa per il 2022 il fondo per il trasporto pubblico locale.

Articolo 37 (Misure in materia di locazione)

Rifinanzia per il 2022 il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Articolo 38 (Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)

Prevede che per l'attuazione del progetto "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale, il Mise, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, stipuli convenzioni a titolo gratuito con le PA per l'accessibilità ai servizi di competenza delle PA attraverso uno sportello unico di prossimità nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, affidando l'erogazione del servizio a Poste italiane.

Articolo 39 (Disposizioni in materia di sport)

Trasferisce le risorse del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

CAPO II - MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 40 (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

I **commi 1 e 2** incrementano di 200 milioni per il 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e ripartiscono le risorse tra le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni che stabiliscono per le autonome il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 3** incrementa di 170 milioni per il 2022 il contributo agli enti locali per la continuità dei servizi erogati, destinando 150 milioni ai comuni e 20 milioni alle città metropolitane e province. Rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Mef e il Ministero per gli affari regionali, da

adottare entro il 30 giugno 2022 la ripartizione del fondo in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il **comma 4** permette per il 2022 agli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Articolo 41 (Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

Istituisce un fondo di 80 milioni all'anno per ciascuno degli anni 2022 - 2024 per le province e le città metropolitane delle regioni che hanno subito una riduzione nel 2021 rispetto al 2019 del 16% del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o del 10% della RC Auto superiore. Rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la ripartizione del fondo sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.

Articolo 42 (Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

Il **comma 1** istituisce un fondo di 325 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026 per il rafforzamento degli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a 600 mila abitanti. Indica nella tabella 1 allegata al decreto gli importi spettanti a ciascun comune.

Il **comma 2** demanda a uno o più decreti del Ministero dell'Interno, di concerto con il Mef e il Ministero per gli affari regionali, d'intesa con i comuni destinatari delle risorse, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'individuazione del Piano degli interventi per ogni comune e l'adozione delle schede progettuali degli interventi con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

Il **comma 3** stabilisce che i decreti debbano contenere anche le modalità di erogazione, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse.

Il **comma 4** applica agli interventi del Piano le misure di semplificazione, accelerazione, trasparenza e conoscibilità stabilite per il PNRR.

Articolo 43 (Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Istituisce un fondo di 30 milioni per il 2022 e di 15 milioni per il 2023 per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario. Rinvia a un decreto del Ministero dell'interno la ripartizione del fondo in modo proporzionale al disavanzo di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto per la riduzione del disavanzo. Destina il contributo in modo prioritario alla riduzione del disavanzo di amministrazione. Per favorire il riequilibrio finanziario nei comuni capoluogo di provincia in disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500€ è possibile sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio e il Sindaco, in cui il Comune si impegna nel periodo per il quale è previsto il piano di disavanzo a mettere in atto alcune specifiche misure.

Il **comma 11** prevede che nell'ipotesi di proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione oltre il 30 aprile di ciascun anno, venga prorogato alla stessa data anche il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

Articolo 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

Il **comma 1** autorizza il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle misure assistenziali alle persone richiedenti protezione temporanea, a:

- a) incrementare le ulteriori forme di accoglienza diffusa;
- b) aumentare i destinatari delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione;
- c) integrare il contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 2** autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre l'estensione dell'applicazione e la rimodulazione delle misure di assistenza per le persone richiedenti protezione temporanea, anche oltre le unità indicate sulla base delle effettive esigenze.

Il **comma 3** incrementa le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza.

Il **comma 4** prevede che il Dipartimento della protezione civile possa assegnare un contributo forfetario una tantum in favore dei comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti protezione temporanea per il rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali.

Articolo 45 (Misure per l'attività di emergenza all'estero)

Apporta modifiche al Dlgs n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) in materia di partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile. In particolare, autorizza la partecipazione del Servizio nazionale a RescEU e il ricorso ad anticipazioni sul Fondo per le emergenze nazionali per l'impiego di risorse rescEU.

Articolo 46 (Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

Demanda a ordinanze del Ministero dell'istruzione l'adozione per l'anno scolastico 2021-2022 di misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche.

Articolo 47 (Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

Permette agli sfollati ucraini in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea di cambiare le banconote ucraine con banconote in euro alle condizioni stabilite dalle banche italiane e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.

Articolo 48 (Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

Il comma 1 prevede che le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti possano richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento pari al 100% a carico dei fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento, comprese le spese emergenziali per la sfida migratoria dovuta alla crisi ucraina.

Il comma 2 riassegna le risorse del Fondo di rotazione disponibili grazie all'applicazione del tasso di cofinanziamento a favore delle amministrazioni titolari per integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Stabilisce che il Fondo di rotazione possa compensare quote di risorse già erogate per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento e che beneficino del rimborso fino al 100% del contributo europeo.

CAPO IV**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI****Articolo 49 (Disposizioni in materia di spesa pubblica)**

Il comma 1 incrementa del 50% gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di *digital transformation*, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi e soluzioni di *cybersecurity* il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto. Fissa a 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto la facoltà di recesso.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro con oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 al fine di perseguire l'obiettivo della transizione digitale nel PNRR.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022 gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro con oggetto *desktop outsourcing*, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di *digital transformation*, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, e soluzioni di *cybersecurity*.

Il comma 4 prevede che le convenzioni stipulate per specifiche categorie di amministrazioni o per specifici ambiti territoriali si applicano anche agli accordi quadro conclusi da Consip S.p.A.

Il comma 5 modifica la composizione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa.

I commi 6-8 permettono alla Ragioneria Generale dello Stato di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia S.r.l per rafforzare le capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del MEF sulle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del PNRR.

Il comma 9 incrementa di 40 milioni per il 2022 il valore delle spese per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS per lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sul reddito dei lavoratori.

Articolo 50 (Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

Recepisce gli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, che modificano rispettivamente le direttive 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e reca disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Articolo 51 (*Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*)

Il **comma 1** autorizza il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 degli incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Il **comma 2** integra la segreteria tecnica alla Soprintendenza speciale per il PNRR presso il MiC con ulteriori esperti.

Il **comma 3** incrementa il contributo alla società Ales S.p.A. per l'attuazione degli interventi del PNRR del MiC.

Il **comma 4** reca la copertura di spesa per gli oneri derivanti dai commi 1-3.

Il **comma 5** proroga la validità delle graduatorie al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.

I **commi 6 e 7** recano disposizioni in materia di magistratura.

Il **comma 8** apporta modifiche al Dlgs n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare). In particolare, include nella difesa nazionale messa in atto dalle forze militari lo spazio cibernetico e le infrastrutture aero-spaziali.

Il **comma 9** differisce di 60 giorni i termini per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi anche autorizzatori di competenza del Mite e pendenti al 6 aprile 2022 a causa dell'attacco cibernetico ai sistemi informatici del Mite.

Il **comma 10** designa l'Agcom quale autorità competente a vigilare sull'osservanza del divieto di vendita, trasferimento e esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Ue, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, in caso di uso militare dei beni e tecnologie.

Articolo 52 (*Misure in materia di società pubbliche*)

Nomina la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., a decorrere dal 25 maggio 2022, soggetto attuatore degli interventi non ancora completati al 30 aprile 2022 per la realizzazione della coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Incrementa la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate.

Articolo 53 (*Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana*)

Autorizza l'apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana per le risorse a lui destinate al fine di accelerare lo svolgimento dei compiti del Commissario.

Articolo 54 (*Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità*)

Posticipa al 31 luglio 2022 l'adozione, con decreto del MIMS, delle linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Articolo 55 (*Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette*)

Apporta modifiche all'articolo 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette) del DL n. 21 del 2022 (DL Taglia Prezzi) e innalza dal 10% al 25% il contributo straordinario sui cosiddetti extra-profitti introdotto a carico delle aziende energetiche, mantenendo la stessa platea dei destinatari già prevista dal DL n. 21 (*soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'UE. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti*).

La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (nel DL Taglia-prezzi si

indicava il 31 marzo) rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (anziché 31 marzo). Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022 in sede di versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali (nel DL taglia prezzi il contributo doveva essere liquidato e versato entro il 30 giugno 2022).

Per il periodo dal 1° maggio (anziché aprile) al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo, comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente.

La spesa per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza viene aggiornata alle prestazioni effettuate dal 1° maggio (anziché aprile) al 31 dicembre 2022.

Articolo 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Incrementa di 1,5 miliardi per il 2025 il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Rinvia a una delibera del CIPESS, da adottare entro il 30 novembre 2022, l'individuazione degli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 della proposta di aggiudicazione e con valore finanziario superiore a 25 milioni e i relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali. Il mancato rispetto dei termini di realizzazione degli obiettivi, comporta il definanziamento degli interventi a meno che non sia stato stipulato entro il 30 giugno 2023 il contratto di appalto o di concessione avente ad oggetto i lavori o la progettazione definitiva e l'esecuzione dei lavori. Stabilisce che per gli interventi infrastrutturali con valore superiore a 200 milioni per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si intendano rispettati al momento della stipulazione di contratti di ammontare superiore al 20% del costo complessivo dell'intervento.

Demanda alla stessa delibera l'individuazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo e quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine del 31 dicembre 2022 per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti. Definanzia gli interventi diversi da quelli citati che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. Estende alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, la deroga alle normative di settore già prevista per la gestione delle risorse del periodo 2021-2027. Conseguentemente, il CIPESS provvede, entro il 31 luglio 2022, con propria delibera, alla ricognizione degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applicano i termini per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 57 (Disposizioni transitorie)

Applica le disposizioni contenute negli articoli 6 (*Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*) e 7 (*Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili*) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Applica la disposizione che considera aree idonee quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e che non ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 7 chilometri per gli impianti eolici e di 1 chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)) ai procedimenti nei quali, entro il 31 luglio 2022 non è intervenuta la deliberazione del CDM. Applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 la disposizione che prevede, sia nel caso dello sconto sul corrispettivo in fattura pari alla detrazione fruibile, sia della cessione del credito d'imposta di pari ammontare, che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, sia sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione (articolo 14, comma 1, lettera b)).

Articolo 58 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementa gli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi del MEF per gli anni 2022-2025 per gli importi indicati nello stesso allegato.

Il **comma 2** aumenta di 30 milioni per il 2022 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Il **comma 3** quantifica gli interessi passivi sui titoli di debito pubblico derivanti dal ricorso all'indebitamento.

Il **comma 4** quantifica gli oneri e reca la copertura a cui si provvede mediante:

- a) utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto) del DL n. 21 del 2022 (DL Taglia prezzi);
- b) riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- c) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal contributo straordinario sugli extraprofitti a carico delle aziende energetiche (articolo 55);
- d) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e dall'articolo 51 (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione);
- e) utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici);
- f) riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
- g) riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;
- h) riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;
- i) ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera e dal Senato il 20 aprile 2022.

Articolo 59 (Entrata in vigore)

Il decreto entra in vigore il 18 maggio 2022.